



Roma, 1 marzo 2013

Al DG D.ssa Ida Marandola
E p.c. Al Presidente Prof. Giuseppe Alonzo
CRA

OGGETTO: oneri specifici Ricercatori e tecnologi – nota inviata alla Funzione Pubblica dal CRA.

Con nota 8001 del 12 febbraio u.s., il CRA rendeva noto di aver trasmesso alla Funzione Pubblica l'accordo sottoscritto in data 26 novembre 2012 solo dalla CISL e dall'ANPRI.

Nel darcene comunicazione, il CRA dichiarava di aver agito in base a quanto disposto dall'art. 40 comma 3 ter del D.Lgvo 165/01, nel quale però viene descritta una procedura diversa da quella adottata dal CRA.

Recita infatti il comma: *“Al fine di assicurare la continuità ed il miglior svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico – finanziaria previste dall'art. 40-bis”.*

Tale procedura è esattamente quella che nel tempo la UIL ha più volte chiesto di adottare, nel senso di erogare le risorse come da tradizione consolidata nel CRA e senza modificare nulla, richiamando la necessità di procedere alla distribuzione di risorse che gli interessati aspettano ormai da anni.

Il CRA ha invece fatto una scelta ad avviso della UIL opinabile, e che contrasta con quanto descritto dall'articolo 40 invocato: ha infatti inoltrato un testo che non solo varia le procedure, sotto ponendo a valutazione un emolumento che non lo richiede e che non è mai stato erogato in questo modo nel CRA, ma – cosa grave – allegando un *“accordo”*, firmato da due sole sigle sindacali, e quindi non esercitando le facoltà unilaterali previste dal D. Lg.vo 165.

Peraltro, ciò modifica anche le consuetudini in uso nel CRA, ovvero di adottare come ente gli accordi ove fossero firmati da sigle sindacali che rappresentassero insieme la maggioranza di rappresentatività in ente – che CISL e ANPRI non raggiungono da sole.

Censuriamo quindi il comportamento del CRA, che crea due danni ai ricercatori e tecnologi:

- * il primo, non omogeneizza le quote tra i tre livelli, richiesta che fu all'origine della revisione dell'accordo vigente;
- * il secondo, rende l'emolumento erogabile solo a seguito di valutazione, in quanto l'accordo lo prevede.

Se invece il C.R.A. avesse proceduto unilateralmente applicando le procedure in uso, le risorse sarebbero sì state erogate con differenziazioni per livelli, ma non sarebbero state sottoposte alla valutazione che “nasce” dall'accordo firmato solo da CISL e ANPRI.

In tutto il comparto solo nel CRA l'indennità per oneri specifici sarà quindi sottoposta a valutazione, dando di fatto applicazione alla famigerata *“Brunetta”* senza dichiararlo.

Si chiede al CRA di ritirare il testo inoltrato alla FP per le ragioni sopraindicate, e di procedere unilateralmente all'erogazione dell'indennità per oneri specifici secondo il vecchio accordo sottoscritto da tutte le OO.SS. quindi senza procedere a valutazione.

UIL RUA - Sonia Ostrica